

OGGETTO : ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZI DI IGIENE URBANA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità in data 06.12.2004 - Protocollo di Settore n. 5749/5389 e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

1) di prendere atto del parere legale di cui alla nota del 28 ottobre 2004 – prot. serv. n. 12/2004;

2) di riconoscere la revisione del canone secondo l'indice ISTAT, maturata dal 1 luglio 2002, che porta ad un importo a tutto il 31 ottobre 2004 di € 449.360,30 (oltre IVA 10%);

3) di riconoscere che il canone annuo dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2005 è di € 5.022.734,91 (oltre IVA 10%);

4) dare atto che le somme di cui ai punti precedenti rientrano negli importi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. C/59 dell'8.5.2001; (reg. 2004/3348)

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

RELAZIONE

Gli ultimi mesi sono stati oggetto di situazioni straordinarie nei rapporti tra Aimeri SpA e Comune:

- questioni aziendali (vendita della Aimeri alla società Green Holding)
 - applicazione di penali riferite ai primi 10 mesi del 2003 (DGC 13 luglio 2004 n. 244) ed inserimento di tali sanzioni nella procedura di contenzioso (arbitrato) già in corso
 - mobilitazione (blocco straordinari) dei lavoratori nei mesi estivi per la rivendicazione di posti di lavoro e disagi conseguenti sui servizi,
- solo per citare quelli più significativi.

Quanto sopra, ha fatto sì che non ci fossero condizioni favorevoli a concludere il contenzioso (arbitrato) in corso mediante una transazione bonaria ed ha fatto sì che la rivendicazione di Aimeri di riconoscerle la revisione del canone sulla base dell'indice ISTAT (nota del 7 gennaio 2004, ns. prot. n. 2065/241 del 12 gennaio) non avesse risposta.

Con nota del 7 gennaio (ns. prot. 2065/241 del 12 gennaio 2004) che si allega alla presente, la società Aimeri SpA ha richiesto la "revisione canone servizi igiene urbana". Successivamente, con nota del 29 ottobre (ns. prot. 88527/5555 del 4 novembre, e soprattutto con nota del 17 novembre 2004 (anticipata via fax, ns. prot. Sett. n. 5749 del 18 novembre), che si allegano alla presente, Aimeri (nella persona del suo legale avv. Saladino), ha sollecitato la richiesta di revisione canone, avvertendo che il mancato riconoscimento -entro 15 giorni- comporterà l'attivazione del recupero delle somme dovute, c/o le competenti sedi giudiziarie.

Il Capitolato Speciale d'Appalto, prevede all'art.9 che "si procederà alla revisione se l'incremento (dell'ISTAT-costo della vita) o la diminuzione siano superiori ai 10 punti percentuali.....", pertanto il contratto esclude la possibilità di revisione per incrementi inferiori al 10% (2,3% e 2,5% negli ultimi 2 anni).

Nel merito della fondatezza della richiesta di Aimeri, era già stato richiesto apposito parere legale (allegato). Le conclusioni dello stesso sono, sinteticamente:

"l'Ente Appaltante non possa fondatamente negare la revisione prezzi richiesta dalla società Aimeri SpA e si può ragionevolmente prevedere che, allo stato della giurisprudenza sul punto, il Comune non avrebbe concrete possibilità di uscire vittorioso da un eventuale giudizio promosso dalla Società per l'ottenimento dell'aumento richiesto."

Come già soprascritto, questo ufficio non aveva dato risposta alla richiesta, né la Società Aimeri (prima del 29 ottobre) l'aveva sollecitata, poiché il riconoscimento della revisione canone era stato sempre inserito dalla stessa Aimeri, nelle ipotesi di risoluzione bonaria del contenzioso (Arbitrato), nella speranza che tale risoluzione bonaria si concludesse velocemente.

Con nota del 30 novembre (prot.sez. 5749) questo ufficio rispondeva alla richiesta Aimeri, precisando alcune correzioni ai conteggi sul calcolo ISTAT effettuato dalla stessa Aimeri (allegata) ed Aimeri confermava i nuovi conteggi con nota del 1 dicembre (anticipata via fax).

Considerato che il servizio è iniziato il 1 luglio 2001, la revisione del canone comincia dal 1 luglio 2002 (vedi tabella allegata per dettagli):

- | | |
|---|--------------|
| • periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003 | € 110.773,81 |
| • periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004 | € 228.689,48 |
| • periodo 1 luglio 2004 - 31 ottobre 2004 | € 109.897,01 |
| totale "arretrati" | € 449.360,30 |

Per quanto sopra evidenziato, si propone di:

1. prendere atto del parere legale di cui alla nota del 28 ottobre 2004, prot. serv. 12/2004
2. riconoscere la revisione del canone secondo l'indice ISTAT, maturata dal 1 luglio 2002, che porta ad un importo a tutto il 31 ottobre 2004 di € 449.360,30 oltre IVA 10%
3. riconoscere che il canone annuo dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2005 è di € 5.022.734,91 oltre IVA 10%
4. dare atto che le somme di cui ai punti precedenti rientrano negli importi di cui alla determina 8 maggio 2001 n. 59.

Distinti saluti

Sesto San Giovanni, 6 dicembre 2004

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Carlo Nicola Casati